

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE IMPRESE DI SPIN-OFF

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche e integrazioni, che contiene "**Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi**", e, in particolare gli articoli 4, 5 e 6;
- VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, che prevede e disciplina, tra l'altro, la istituzione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" ("**INAF**");
- CONSIDERATO** che, tra l'altro, l'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, definisce lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" come "...*Ente di Ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e con strutture operative distribuite sul territorio, nel quale confluiscono gli Osservatori Astronomici e Astrofisici...*";
- VISTO** il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, numero 297, che disciplina, in particolare, lo "**Snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie e per la mobilità dei ricercatori**";
- VISTO** il Decreto Ministeriale dell'8 agosto 2000, numero 593, che definisce le "**Modalità per la concessione delle agevolazioni introdotte dal Decreto Legislativo 27 luglio 1999, numero 297**";
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche e integrazioni, che contiene "**Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche**", e, in particolare, gli articoli 1, 2, 4, 16 e 17;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, numero 97, con il quale è stato emanato il "**Regolamento per la amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, numero 70**", e, in particolare, l'articolo 38;

- VISTO** il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, che disciplina il **"Riordino dello Istituto Nazionale di Astrofisica"**, come modificato e integrato dallo **"Allegato 2"** del Decreto Legislativo 21 gennaio 2004, numero 38;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196, con il quale è stato adottato il **"Codice in materia di protezione dei dati personali"**;
- VISTO** il Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, numero 30, con il quale è stato adottato il **"Codice della Proprietà Industriale"**;
- VISTO** il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, con il quale è stato adottato il **"Codice della Amministrazione Digitale"**;
- VISTO** il Decreto Legislativo 16 marzo 2006, numero 140, emanato in **"Attuazione della Direttiva della Unione Europea del 29 aprile 2004, numero 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale"**;
- VISTO** il Decreto Legge 25 giugno 2008, numero 112, che contiene alcune **"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, numero 133;
- CONSIDERATO** che il Decreto Legge 25 giugno 2008, numero 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, numero 133, come richiamato nel precedente capoverso, prevede, tra l'altro, la **"...possibilità di utilizzare il "know-how" sviluppato nelle Università e negli Enti Pubblici di Ricerca per creare nuove imprese..."**;
- VISTA** la Legge 23 luglio 2009, numero 99 (cosiddetta **"Legge Sviluppo"**), che contiene alcune **"Disposizioni per lo sviluppo e la internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"**;
- VISTA** la **"Legge di Contabilità e Finanza Pubblica"** del 31 dicembre 2009, numero 196;

- CONSIDERATO** in particolare, che l'articolo 2 della Legge 31 dicembre 2009, numero 196, delega *"...il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica..."*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, che disciplina il ***"Riordino degli Enti di Ricerca, in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165"***;
- VISTO** il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 13 gennaio 2010, numero 33, con il quale è stato emanato il ***"Regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale, adottato con il Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, numero 30"***;
- VISTO** il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, numero 131, con il quale sono state apportate alcune ***"Modifiche al Codice della Proprietà Industriale, adottato con il Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, numero 30, ai sensi dell'articolo 19 della Legge 23 luglio 2009, numero 99"***;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, numero 240 (cosiddetta ***"Legge Gelmini"***), con la quale:
- a) sono state emanate le ***"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento"***;
 - b) è stata conferita la ***"Delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"***,
- e, in particolare, l'articolo 6, comma 9;
- CONSIDERATO** che l'articolo 6, comma 9, della Legge 30 dicembre 2010, numero 240, e successive modifiche e integrazioni, stabilisce, in particolare, che *"...la posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria, fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di **"spin off"** o di **"start up"** universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, numero 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la*

disciplina in materia dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con Regolamento adottato con Decreto del Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, numero 400...";

VISTO

il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, numero 91, e successive modifiche e integrazioni, che:

- contiene alcune ***"Disposizioni in materia di adeguamento e di armonizzazione dei sistemi contabili, in attuazione dell'articolo 2 della Legge 31 dicembre 2009, numero 196"***;
- disciplina, in particolare, la *"...armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo..."*;

VISTO

il Decreto del Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca del 10 agosto 2011, numero 168, con il quale è stato emanato il ***"Regolamento che definisce i criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari, in attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 9, della Legge 30 dicembre 2010, numero 240"***;

VISTO

il Decreto Legge 9 febbraio 2012, numero 5, che contiene alcune ***"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"***, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, numero 35;

VISTO

il Decreto Legge 18 ottobre 2012, numero 179, con il quale sono state adottate ***"Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"***, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, numero 221, e, in particolare, la Sezione IX ***"Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese di Start-Up Innovative"***, articoli 25 e seguenti;

VISTA

la Legge 6 novembre 2012, numero 190, che contiene ***"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione"***, e, in particolare, l'articolo 1, commi 7, 8, 10, 15 e 35;

CONSIDERATO inoltre, che, nel rispetto dei "**principi**" e dei "**criteri direttivi**" definiti dall'articolo 1, comma 35, della Legge 6 novembre 2012, numero 190, con il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, sono state emanate le "**Disposizioni**" che hanno "**riordinato**" in un unico "**corpo normativo**" la "**Disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni**";

CONSIDERATO altresì, che, nei due anni successivi, il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, e successive modifiche e integrazioni, come richiamato nei capoversi precedenti, è stato modificato e integrato da numerose disposizioni di legge, che si riportano di seguito, anche al fine di delineare, in modo esaustivo, l'intero quadro normativo di riferimento della materia:

- articolo 29, comma 3, del Decreto Legge 21 giugno 2013, numero 69, con il quale sono state emanate alcune "**Disposizioni urgenti per il rilancio della economia**", convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, numero 98;
- articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, numero 66, con il quale sono state adottate alcune "**Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale**", convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, numero 89;
- articoli 19, comma 15, e 24-bis del Decreto Legge 24 giugno 2014, numero 90, con il quale sono state adottate alcune "**Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per la efficienza degli uffici giudiziari**", convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, numero 114;
- articolo 4-bis, comma 2, del Decreto Legge 19 giugno 2015, numero 78, con il quale sono state emanate alcune "**Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali**", convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, numero 125;

VISTA la Legge 7 agosto 2015, numero 124, con la quale sono state conferite alcune "**Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche**", e, in particolare:

- l'articolo 1, che disciplina la "**Carta della cittadinanza digitale**";

- l'articolo 7, che disciplina la **"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza"**;
- l'articolo 13, che contiene alcune disposizioni in materia di **"Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca"**;
- l'articolo 16, che definisce **"Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione"**;
- l'articolo 17, che contiene alcune disposizioni in materia di **"Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"**;

VISTO

il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, numero 97, che ha modificato e integrato, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, le disposizioni contenute nella Legge 6 novembre 2012, numero 190, e nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, ai fini della **"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza"**;

VISTO

il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, numero 175, con il quale è stato emanato il **"Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"**;

VISTO

il Decreto Legislativo 26 agosto 2016, numero 179, con la quale sono state apportate alcune **"Modifiche e integrazioni al Codice della Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"**;

VISTO

il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, che disciplina la **"Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, numero 124"**, e, in particolare, gli articoli 2, 3, 4 e 9;

VISTO

il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 74, con il quale sono state apportate alcune **"Modifiche al Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della Legge 7 agosto 2015, numero 124"**;

VISTO

il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, con il quale sono state apportate alcune **"Modifiche e integrazioni al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e), e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della Legge 7 agosto 2015, numero 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"**;

CONSIDERATO

in particolare, che:

- l'articolo 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche e integrazioni, prevede, tra l'altro, che:
 - a) gli **"organi di governo"** esercitano *"...le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti..."*;
 - b) gli **"organi di governo"**:
 - adottano le **"...decisioni in materia di atti normativi e dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo..."**;
 - curano la definizione *"...di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione..."*;
 - procedono alla individuazione *"...delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale..."*;
 - curano la definizione *"...dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi..."*;
 - procedono alle *"...nomine, alle designazioni e alla adozione di atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni..."*;
 - formulano le *"...richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato..."*;
 - adottano tutti gli *"...altri atti indicati dal medesimo Decreto Legislativo..."*;
- il comma 2 dell'articolo 4 del predetto Decreto Legislativo stabilisce, a sua volta, che:

- ai **"...dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo..."**;
- i dirigenti **"...sono responsabili, in via esclusiva, dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati..."**;

VISTO il **"Regolamento del 27 aprile 2016, numero UE 2016/679, approvato dal Parlamento e dal Consiglio Europeo, che disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati, e abroga la Direttiva della Unione Europea del 24 ottobre 1995, numero 95/46/CE"**, denominato anche **"Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" ("RGPD")**, in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile nell'ordinamento giuridico nazionale a decorrere dal **25 maggio 2018**;

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, numero 101, che contiene alcune **"Disposizioni per l'adeguamento nazionale al Regolamento del 27 aprile 2016, numero UE 2016/679, approvato dal Parlamento e dal Consiglio Europeo, che disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati, e abroga la Direttiva della Unione Europea del 24 ottobre 1995, numero 95/46/CE"**, denominato anche **"Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" ("RGPD")**;

VISTA la Legge 24 luglio 2023, numero 102, con la quale sono state apportate alcune **"Modifiche al Codice della Proprietà Industriale, di cui al Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, numero 30"**;

VISTO lo **"Statuto"** dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"**, approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 25 maggio 2018, numero 42, pubblicato sul **"Sito Web Istituzionale"** in data 7 settembre 2018 ed entrato in vigore il **24 settembre 2018**;

VISTA

la Delibera del 13 settembre 2024, numero 16, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato sia la modifica dell'articolo 14, comma 1, secondo periodo, che la modifica dell'articolo 16, comma 2, primo periodo, dello "**Statuto**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" attualmente in vigore;

VISTA

la nota del 23 ottobre 2024, numero di protocollo 19624, registrata nel protocollo generale dell'Ente in pari data con il numero progressivo 11537, con la quale la Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca, Ufficio V, del Ministero della Università e della Ricerca ha comunicato di avere definitivamente approvato le modifiche dello "**Statuto**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", come proposte dal Consiglio di Amministrazione del medesimo "**Istituto**" con la Delibera del 13 settembre 2024, numero 16;

CONSIDERATO

che lo "**Statuto**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", con le predette modifiche, è stato contestualmente pubblicato sia sul "**Sito Web Istituzionale**" che sul "**Sito Web**" del "**Ministero della Università e della Ricerca**" in data **29 ottobre 2024** ed è entrato in vigore il **30 ottobre 2024**;

CONSIDERATO

in particolare, che:

- secondo le disposizioni contenute nell'articolo 5, comma 3, lettere a) e b), dello "**Statuto**", il Presidente, ai "*...sensi della autonomia statutaria e regolamentare, sancita dall'articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, propone al Consiglio di Amministrazione:*
 - a) *l'adozione di nuovi Regolamenti;*
 - b) *eventuali modifiche dei Regolamenti già adottati...*";
- ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6, comma 2, lettere d) e j), e dell'articolo 7, comma 4, dello "**Statuto**":
 - il Consiglio di Amministrazione "*...delibera sui Regolamenti dell'Ente e su eventuali modifiche degli stessi...*";
 - le Delibere del Consiglio di Amministrazione "*...sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle modifiche statutarie e dei regolamenti, per i quali è necessario il voto favorevole di 4 componenti su 5...*";

- ai sensi dell'articolo 14, comma 3, dello "**Statuto**", il Direttore Generale **"...predispone gli schemi dei Regolamenti da sottoporre al Presidente, di intesa con il Direttore Scientifico e sentito il Collegio dei Direttori delle Strutture di Ricerca..."**;

VISTO

il "**Regolamento di Organizzazione e Funzionamento**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 5 giugno 2020, numero 46, e successivamente modificato dal medesimo Organo di Governo con le Delibere del 29 aprile 2021, numero 21, e del 13 settembre 2024, numero 16;

VISTA

la nota del 23 ottobre 2024, numero di protocollo 19624, registrata nel protocollo generale dell'Ente in pari data con il numero progressivo 11537, con la quale la Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca, Ufficio V, del Ministero della Università e della Ricerca ha comunicato di avere definitivamente approvato le modifiche del "**Regolamento di Organizzazione e Funzionamento**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", come proposte dal Consiglio di Amministrazione del medesimo "**Istituto**" con la Delibera del 13 settembre 2024, numero 16;

CONSIDERATO

che il "**Regolamento di Organizzazione e Funzionamento**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", con le predette modifiche, è stato contestualmente pubblicato sia sul "**Sito Web Istituzionale**" che sul "**Sito Web**" del "**Ministero della Università e della Ricerca**" in data **29 ottobre 2024** ed è entrato in vigore il **30 ottobre 2024**;

VISTA

in particolare, la Delibera del 29 aprile 2021, numero 21, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha, tra l'altro:

- sospeso, nel rispetto delle direttive contenute nella nota ministeriale richiamata nel precedente capoverso, l'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 5, comma 2, lettera q), e 22, comma 2, del "**Regolamento di Organizzazione e Funzionamento**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", che **"...disciplinano il conferimento dell'incarico ed il relativo trattamento economico da corrispondere ai Direttori delle "Strutture di Ricerca", con particolare riferimento alla indennità prevista a tal fine..."**, in attesa che il Dipartimento della

Funzione Pubblica e il Ministero della Economia e delle Finanze esprimano in merito il loro parere;

- stabilito che, durante il periodo di sospensione dell'efficacia delle disposizioni normative contenute negli articoli 5, comma 2, lettera q), e 22, comma 2, del "**Regolamento di Organizzazione e Funzionamento**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" e nelle more della acquisizione dei pareri richiesti al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero della Economia e delle Finanze:
 - a) sono inapplicabili anche le disposizioni contenute nell'articolo 22, comma 3, del predetto "**Regolamento**", in quanto strettamente correlate alle disposizioni regolamentari la cui efficacia è stata sospesa;
 - b) continuano, invece, ad essere applicate, relativamente alle modalità di nomina dei Direttori delle "**Strutture di Ricerca**", di conferimento dei relativi incarichi e di attribuzione delle "**indennità di carica**", le norme che attualmente regolamentano la materia, con specifico riguardo sia allo "**Statuto**" che al "**Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", e le disposizioni contenute nella Delibera del 13 ottobre 2011, numero 4;

VISTO

il "**Regolamento sulla amministrazione, sulla contabilità e sulla attività contrattuale**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", predisposto ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 4 Giugno 2003, numero 138, approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 2 dicembre 2004, numero 3, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 300;

VISTA

la Delibera del 2 luglio 2009, numero 46, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha modificato l'articolo 14 del predetto "**Regolamento**";

VISTO

il "**Regolamento del Personale**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera dell'11 maggio 2015, numero 23, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 30 ottobre 2015, numero 253;

- VISTA** la Delibera del 25 febbraio 2021, numero 8, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha modificato l'articolo 21 del predetto "**Regolamento**";
- CONSIDERATO** che il "**Regolamento del Personale**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", con la modifica innanzi specificata, è stato pubblicato in data **24 giugno 2021** ed è entrato in vigore il **9 luglio 2021**;
- VISTO** il "**Regolamento generale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica per la gestione, la tutela e lo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale e per l'incentivazione dell'innovazione**", approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 19 luglio 2016, numero 81, pubblicato nella "**Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**", Serie Generale, del 9 dicembre 2016, numero 287, ed entrato in vigore in data **10 dicembre 2016**,

viene emanato il seguente "**Regolamento**"

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina:
 - a) le tipologie, i presupposti, le modalità e le procedure per l'attivazione di "**Imprese di Spin-Off**" nel campo della ricerca scientifica e tecnologica;
 - b) i presupposti, le condizioni e le modalità per la partecipazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica al capitale sociale delle "**Imprese di Spin-Off**" di cui alla precedente lettera a) ed i relativi rapporti.
2. L'Istituto Nazionale di Astrofisica, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1 del vigente Statuto, promuove e favorisce la costituzione, nell'ambito di tutte le sue attività istituzionali, di "**Imprese di Spin-Off**", con lo scopo di valorizzare i risultati della ricerca svolta o coordinata dalla propria rete scientifica e tecnologica, di perseguire obiettivi di eccellenza a livello sia nazionale che internazionale, di valorizzare il proprio patrimonio museale e di incentivare la divulgazione, sia per finalità culturali che scientifiche.
3. Il presente Regolamento si applica:
 - a) a tutto il personale, sia "**tecnologo**" e di "**ricerca**" che "**tecnico**" e "**amministrativo**", in servizio presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica:
 - con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con regime di impegno sia a tempo pieno che a tempo parziale;
 - con contratto di lavoro a tempo determinato e con regime di impegno sia a tempo pieno che a tempo parziale;

- con altre forme contrattuali di lavoro flessibile previste dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali (quali, a titolo esemplificativo, assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, contratti di ricerca, borse di studio post-laurea e post-doc), anche in attuazione di programmi di formazione e di inserimento lavorativo approvati e/o realizzati dall'Istituto Nazionale di Astrofisica;
- b) a tutto il personale associato all'Istituto Nazionale di Astrofisica, ai sensi dell'articolo 17 del "**Regolamento del Personale**" attualmente in vigore.

Articolo 2

Definizione delle "**Imprese di Spin-Off**" nel campo della Ricerca Scientifica e Tecnologica

1. Per "**Impresa di Spin-Off Ordinaria**" si intende una società di capitali costituita ad iniziativa dei soggetti di cui al comma 3 del precedente articolo 1, che ha come scopo sociale l'utilizzazione e la valorizzazione di conoscenze e competenze nel campo della ricerca scientifica e tecnologica, implementate anche nell'Istituto Nazionale di Astrofisica e finalizzate allo sviluppo industriale e alla commercializzazione nel mercato aperto di nuovi prodotti e/o servizi.
2. La "**Impresa di Spin-Off Ordinaria**" può essere sia "**Partecipata**" che "**non Partecipata**".
3. Per "**Impresa di Spin-Off Partecipata**" si intende una società di capitali costituita dagli stessi soggetti indicati e per le medesime finalità stabilite nel precedente comma 1 alla quale l'Istituto Nazionale di Astrofisica partecipa in qualità di socio.
4. Per "**Impresa di Spin-Off non Partecipata**" si intende una società di capitali:
 - a) costituita ad iniziativa dei soggetti di cui al comma 3 del precedente articolo 1;
 - b) che annovera, tra i soci proponenti, uno o più soggetti di cui alla precedente lettera a);
 - c) alla quale l'Istituto Nazionale di Astrofisica non partecipa con una quota di capitale, ma con beni immateriali, ovvero con un contributo in termini di competenze, conoscenze e risorse, sia umane che strumentali.
5. Nel caso in cui l'Istituto Nazionale di Astrofisica partecipa alle "**Imprese di Spin-Off**" con una quota di danaro, ai sensi del precedente comma 3, la stessa non può comunque superare la misura del **49%** del capitale sociale.
6. La partecipazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica alle "**Imprese di Spin-Off**" deve essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione con apposita Delibera, nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 4, fermo restando che, nel caso di compartecipazione al capitale sociale con il conferimento di una quota in danaro, è necessaria una previa verifica della copertura finanziaria.

Articolo 3

Soggetti proponenti e soggetti partecipanti

1. Nel rispetto delle finalità specificate nel precedente articolo 1, tutti i soggetti indicati nel comma 3 del medesimo articolo possono presentare una proposta di costituzione di una "**Impresa di Spin-Off**", nel rispetto delle tipologie descritte nell'articolo 2 del presente Regolamento e secondo le modalità definite negli articoli seguenti.
2. La proposta di costituzione di una "**Impresa di Spin-Off**" deve essere formalmente trasmessa alla "**articolazione organizzativa**" della "**Amministrazione Centrale**", che svolge, secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 11 del presente Regolamento, compiti e funzioni in materia di "**Valorizzazione della Ricerca**" o ad altra "**articolazione organizzativa**" con denominazione e funzioni analoghe e/o equivalenti.
3. La "**articolazione organizzativa**" di cui al comma precedente:
 - a) provvede ad istruire la proposta e la sottopone all'esame della "**Commissione Spin-Off**", prevista e disciplinata dal successivo articolo 6, per la relativa valutazione di merito;
 - b) dopo avere acquisito il parere, obbligatorio ma non vincolante, della "**Commissione Spin-Off**", sottopone la proposta di costituzione della "**Impresa di Spin-Off**" all'esame del Consiglio di Amministrazione per le determinazioni conseguenti.
4. La proposta di cui ai commi precedenti, corredata da un progetto imprenditoriale e dagli schemi dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e dei Patti Parasociali, deve:
 - a) indicare l'oggetto sociale;
 - b) definire il piano finanziario;
 - c) indicare le prospettive economiche e il mercato di riferimento;
 - d) evidenziare il carattere innovativo del progetto;
 - e) descrivere le qualità scientifiche e tecnologiche del progetto;
 - f) definire ruoli e compiti dei soggetti coinvolti, specificando, per ognuno di essi, l'impegno richiesto per lo svolgimento delle attività previste dalla "**Impresa di Spin-Off**";
 - g) indicare le modalità di un'eventuale partecipazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica al capitale sociale e definire la quota di partecipazione richiesta;
 - h) individuare gli spazi, le attrezzature, i laboratori e i servizi dell'Istituto Nazionale di Astrofisica ritenuti necessari per lo svolgimento delle attività previste dalla "**Impresa di Spin-Off**", con la previsione delle eventuali coperture assicurative e la indicazione delle modalità di attivazione delle relative polizze;
 - i) definire gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, che dovrà comunque essere conforme a quanto previsto dal Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, numero 30, con il quale è stato adottato il "**Codice della Proprietà Industriale**", come

modificato e integrato dalla Legge 24 luglio 2023, numero 102, e alla normativa interna, in quanto compatibile.

5. Alla "**Impresa di Spin-Off**" può partecipare, sin dal momento della sua costituzione o mediante successivo ingresso nel capitale sociale, ogni altra persona fisica o giuridica, italiana o straniera, pubblica o privata, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Articolo 4

Approvazione e costituzione della "*Impresa di Spin-Off Ordinaria*", sia "*Partecipata*" che "*non Partecipata*"

1. La proposta di costituzione della "**Impresa di Spin-Off Ordinaria**", sia "**Partecipata**" che "**non Partecipata**", corredata dalla documentazione prevista dall'articolo 3, comma 4, del presente Regolamento, è approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, previo parere obbligatorio, ma non vincolante, della "**Commissione Spin-Off**".
2. I componenti della "**Commissione Spin-Off**" hanno l'obbligo di astenersi dal partecipare alla formazione degli atti finalizzati alla costituzione delle "**Imprese di Spin-Off**" quando figurano tra i soggetti che hanno promosso l'iniziativa.
3. La Delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione approva tutta la documentazione presentata ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del presente Regolamento e autorizza la costituzione delle "**Imprese di Spin-Off**" produce i suoi effetti a decorrere dalla data della sua adozione.
4. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione decide di discostarsi dal parere della "**Commissione Spin-Off**" deve darne adeguata motivazione nella Delibera adottata ai sensi e per gli effetti del precedente comma 3.
5. I competenti Organi della "**Impresa di Spin-Off Ordinaria**", sia "**Partecipata**" che "**non Partecipata**", sono tenuti ad inviare, a cadenza annuale, alla "**articolazione organizzativa**" della "**Amministrazione Centrale**" che svolge, secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 11 del presente Regolamento, compiti e funzioni in materia di "**Valorizzazione della Ricerca**" o ad altra "**articolazione organizzativa**" con denominazione e funzioni analoghe e/o equivalenti, una relazione con la descrizione delle attività svolte e dei risultati conseguiti, anche ai fini del monitoraggio dell'andamento della "**Impresa**", sia sotto il profilo gestionale che sotto il profilo scientifico e tecnologico.
6. Nel caso di "**Impresa di Spin-Off Ordinaria**" che rientri nella tipologia "**Partecipata**", la "**articolazione organizzativa**" di cui al precedente comma 5 potrà attivare in qualsiasi momento, ove lo ritenga necessario, una procedura di valutazione di "**exit strategy**".

Articolo 5

"Impresa di Spin-Off Ordinaria" che rientra nella tipologia "Partecipata"

1. La partecipazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, in qualità di socio, ad una **"Impresa di Spin-Off"** che rientra nella tipologia **"Partecipata"** deve essere autorizzata, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del presente Regolamento, con Delibera del Consiglio di Amministrazione, che definisce, nei limiti di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 2, anche la misura della quota di partecipazione al capitale sociale.
2. Eventuali variazioni della partecipazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica alle **"Imprese di Spin-Off"** debbono essere autorizzate con le stesse modalità definite nel comma precedente.
3. Al fine di prevedere, in favore dell'Ente, adeguate garanzie, anche nel caso di trasferimento delle quote di partecipazione al capitale sociale, lo Statuto della **"Impresa di Spin-Off"** deve contenere, tra l'altro, le seguenti clausole:
 - a) le modifiche di norme statutarie che salvaguardano la quota di partecipazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica alla **"Impresa di Spin-Off"**, nonché eventuali deliberazioni assembleari che prevedono e disciplinano lo svolgimento di attività e/o di operazioni straordinarie con il risultato di modificare la quota di partecipazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica alla **"Impresa di Spin-Off"** debbono essere approvate dagli Organi Sociali competenti con una maggioranza qualificata pari ai 4/5 dei loro componenti;
 - b) in caso di trasferimento a qualunque titolo delle azioni o delle quote di partecipazione al capitale sociale, deve essere previsto un diritto di prelazione in favore dei soci della **"Impresa di Spin-Off"**, che potrà essere esercitato in proporzione delle azioni o delle quote da essi già detenute, fermo restando che, qualora la prelazione non venga esercitata, il trasferimento dovrà essere prioritariamente riservato agli altri soci eventualmente interessati;
 - c) sebbene la partecipazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica alla **"Impresa di Spin-Off"** comporti l'attribuzione **"ipso iure"** del diritto di voto nella Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, è necessario prevedere che la stessa venga postergata in caso di partecipazione alle perdite, sia in sede di riduzione del capitale sociale per le perdite subite dalla **"Impresa di Spin-Off"**, sia in sede di una sua eventuale liquidazione;
 - d) la gestione della **"Impresa di Spin-Off"** deve essere curata da un Consiglio di Amministrazione formato da non meno di tre membri e comunque da un numero dispari di componenti, al fine di garantire il suo regolare funzionamento;
 - e) la remunerazione prevista per le attività svolte a qualunque titolo dai soci in favore della **"Impresa di Spin-Off"**:
 - e.1) non può in nessun caso eccedere gli importi praticati usualmente sul mercato in situazioni analoghe;

- e.2) nel caso di pubblici dipendenti, deve essere prevista e quantificata nel rispetto di presupposti, condizioni, modalità e limiti previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia;
 - e.3) non può costituire strumento per l'attribuzione ai soci di vantaggi, diretti o indiretti, o strumento di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci.
4. I soci della "**Impresa di Spin-Off**" che rientra nella tipologia "**Partecipata**" devono inoltre sottoscrivere con l'Istituto Nazionale di Astrofisica degli adeguati Patti Parasociali, che dovranno, tra l'altro, prevedere che:
- a) in sede di conferimento delle cariche sociali, l'Istituto Nazionale di Astrofisica abbia il diritto di designare almeno un componente sia del Consiglio di Amministrazione che del Collegio Sindacale;
 - b) l'Istituto Nazionale di Astrofisica possa esercitare il diritto di recesso qualora vengano introdotte modifiche statutarie che modificano sostanzialmente le condizioni o fanno venire meno i presupposti in presenza dei quali il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la sua partecipazione alla "**Impresa di Spin-Off**";
 - c) la durata dei patti parasociali sia pari a quella della partecipazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica al capitale sociale della "**Impresa di Spin-Off**";
 - d) l'Istituto Nazionale di Astrofisica possa esercitare una opzione di vendita sulla propria quota di partecipazione al capitale sociale in favore degli altri soci della "**Impresa di Spin-Off**" a decorrere dal suo terzo anno di vita e con un prezzo determinato in relazione al patrimonio netto della "**Impresa**" e comunque non inferiore al valore nominale della predetta quota;
 - e) l'Istituto Nazionale di Astrofisica venga escluso da qualsiasi obbligo di fornire garanzie reali o personali in favore della "**Impresa di Spin-Off**".
5. Fermo restando quanto previsto dalla lettera a) del precedente comma 4, le cariche sociali dovranno essere conferite in modo da assicurare all'Istituto Nazionale di Astrofisica una rappresentanza qualificata nei ruoli di gestione e/o di controllo della "**Impresa di Spin-Off**".

Articolo 6

"Commissione Spin-Off"

1. Ai fini della valutazione delle proposte di costituzione delle "**Imprese di Spin-Off**" è prevista la nomina della "**Commissione Spin-Off**".
2. La "**Commissione Spin-Off**" è composta da tre membri effettivi e da uno o più esperti che, ove ritenuti necessari, vengono nominati, di volta in volta, in base alle aree tematiche che formano oggetto delle proposte.
3. I membri effettivi:
 - a) durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta;

- b) sono nominati dal Presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, sentiti il Direttore Generale e il Direttore Scientifico.
- 4. Gli esperti di cui al precedente comma 2 sono, invece, nominati, di volta in volta, con Decreto del Presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, su proposta della stessa "**Commissione**".
- 5. La "**Commissione Spin-Off**":
 - a) esprime, entro il termine di venti giorni dalla ricezione della richiesta, parere obbligatorio, non vincolante, adeguatamente motivato sulle proposte di costituzione delle "**Imprese di Spin-Off**";
 - b) nel caso in cui sia necessario un supplemento di istruttoria, può richiedere alla "**articolazione organizzativa**" della "**Amministrazione Centrale**" che svolge, secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 11 del presente Regolamento, compiti e funzioni in materia di "**Valorizzazione della Ricerca**" o ad altra "**articolazione organizzativa**" con denominazione e funzioni analoghe e/o equivalenti, ulteriori chiarimenti, informazioni e/o elementi di valutazione, che devono essere resi disponibili entro quindici giorni dalla richiesta, fermo restando che, entro i successivi quindici giorni dalla loro ricezione, deve esprimere, in via definitiva, il suo parere;
 - c) valuta la qualità della proposta di costituzione della "**Impresa di Spin-Off**", la sua coerenza complessiva e la sua fattibilità e sostenibilità, la composizione del capitale sociale, l'impegno dei proponenti, gli elementi che caratterizzano il progetto imprenditoriale e gli altri profili di rilievo;
 - d) valuta l'opportunità della partecipazione, se richiesta, dell'Istituto Nazionale di Astrofisica alla "**Impresa di Spin-Off**", in funzione sia delle proprie prospettive di sviluppo e di crescita, anche economica, che delle prospettive di sviluppo e di crescita della "**Impresa**";
 - e) accerta l'insussistenza di situazioni concorrenziali tra le attività della "**Impresa di Spin-Off**" e le attività istituzionali dell'Ente e la inesistenza di situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi.
- 6. Alla "**Commissione Spin-Off**" si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 16 della Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche e integrazioni, nel caso in cui non renda i pareri richiesti o li renda con ritardo rispetto ai termini stabiliti dal comma 5, lettere a) e b), del presente articolo.
- 7. Sia i membri permanenti che gli esperti della "**Commissione Spin-Off**" svolgono le loro funzioni a titolo gratuito e hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese di missione sostenute in relazione al loro incarico.

Articolo 7

Partecipazione del personale alle "**Imprese di Spin-Off**"

1. Il personale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, come definito dall'articolo 1, comma 3, del presente Regolamento, può svolgere, in tutto o in parte, la propria attività lavorativa nella "**Impresa di Spin-Off**" con una delle seguenti modalità:
 - a) collocamento in aspettativa senza assegni, qualora il coinvolgimento nella "**Impresa di Spin-Off**" sia pari al 100% del proprio regime di impegno lavorativo;
 - b) rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora il coinvolgimento nella "**Impresa di Spin-Off**" sia pari o superiore al 30% del proprio regime di impegno lavorativo, con conseguente riduzione proporzionale della retribuzione;
 - c) autorizzazione preventiva senza modifica del rapporto di lavoro, qualora il coinvolgimento nella "**Impresa di Spin-Off**" sia inferiore al 30% del proprio regime di impegno lavorativo e non arrechi alcun detrimento o pregiudizio al regolare svolgimento della prestazione lavorativa in favore dell'Ente.
2. L'autorizzazione viene rilasciata dal Direttore Generale, previo parere favorevole:
 - a) del Presidente, nel caso in cui il dipendente interessato presta servizio in una "**articolazione organizzativa**" della "**Presidenza**";
 - b) della Direttrice Scientifica, nel caso in cui il dipendente interessato presta servizio in una "**articolazione organizzativa**" della "**Direzione Scientifica**";
 - c) del Dirigente, nel caso in cui il dipendente interessato presta servizio in una "**articolazione organizzativa**" dello "**Ufficio di Livello Dirigenziale**" di cui lo stesso Dirigente è Responsabile;
 - d) del Soggetto che svolge le funzioni di Responsabile, nel caso in cui il dipendente interessato è assegnato ad un "**Servizio di Staff**" alla Direzione Generale;
 - e) del competente Direttore di Struttura, nel caso in cui il dipendente interessato presta servizio in una "**Struttura di Ricerca**".
3. L'autorizzazione può essere concessa per un periodo non superiore ai tre anni, ferma restando la possibilità di un solo rinnovo per lo stesso periodo di tempo.
4. Nel caso in cui al personale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica vengano corrisposti compensi per le attività svolte nella "**Impresa di Spin-Off**", si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 53, commi 6 e seguenti, dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento anche agli adempimenti in materia di anagrafe delle prestazioni dei dipendenti pubblici.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi del successivo articolo 8.

6. Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e/o assunto con altre forme contrattuali di lavoro flessibile previste dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, come indicato nell'articolo 1, comma 3, lettera a), del presente Regolamento, che non sia stato collocato in aspettativa ovvero non presti la propria attività lavorativa in regime di impegno a tempo parziale, non può essere autorizzato, neanche in parte, a partecipare alle **"Imprese di Spin-Off"**, nei seguenti casi:
- a) svolgimento di attività dedicate a progetti che prevedono una specifica rendicontazione del tempo lavorativo ad Agenzie o Enti (quali, a titolo esemplificativo, ASI, ESA ed ESO), allorché lo stesso personale è tenuto a garantire una percentuale annua del tempo lavorativo maggiore o pari al 70%;
 - b) svolgimento di attività disciplinate da specifici accordi con soggetti terzi (quali, a titolo esemplificativo, gli accordi **"in-kind contribution"**), che richiedono un impegno annuo maggiore o pari al 70%;
 - c) partecipazione ad **"Imprese di Spin-Off"** che richiedano l'impegno in un settore tecnico scientifico non coerente con l'oggetto del contratto di lavoro sottoscritto a seguito dell'assunzione in servizio.
7. Il Direttore Generale può revocare, nel rispetto dello stesso iter procedurale definito nel comma 2 del presente articolo, l'autorizzazione a partecipare ad **"Imprese di Spin-Off"** rilasciata al personale indicato nel precedente comma 6, nei casi in cui venga accertata una delle situazioni di seguito elencate:
- a) incompatibilità sopravvenuta;
 - b) conflitto d'interesse, anche potenziale;
 - c) detrimento, pregiudizio e/o indebita sottrazione del tempo lavorativo da dedicare alle attività previste dal contratto di lavoro sottoscritto a seguito dell'assunzione in servizio.

Articolo 8

Incompatibilità

1. La partecipazione alle **"Imprese di Spin-Off"** è autorizzata secondo criteri oggettivi e predeterminati, in modo da escludere casi di incompatibilità, sia di fatto che di diritto, o situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, che pregiudichino il buon andamento della azione amministrativa e l'esercizio imparziale di compiti e funzioni attribuiti ai dipendenti dell'Ente.
2. Per le finalità indicate nel comma precedente, i dipendenti dell'Istituto Nazionale di Astrofisica autorizzati a partecipare alle **"Imprese di Spin-Off"** sono tenuti a rendere, contestualmente, dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 46, 47, 71, 75 e 76 del Decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche e integrazioni, che attestino:

- a) l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e di conflitti d'interesse, anche potenziali, tra le attività svolte per conto e nell'interesse della "**Impresa**", da elencare in modo sufficientemente chiaro e preciso, e funzioni e compiti svolti nell'interesse dell'Ente;
 - b) che lo svolgimento delle attività per conto e nell'interesse della "**Impresa**" non comporta alcun pregiudizio o detrimento al normale assolvimento di funzioni e compiti svolti nell'interesse dell'Ente;
 - c) la misura percentuale dell'attività lavorativa ordinaria svolta, anche ai fini della verifica del rispetto dei limiti stabiliti dai commi 1 e 6 del precedente articolo 7.
3. Nel caso in cui successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma 1, sorgano, in relazione alle attività svolte per conto e nell'interesse della "**Impresa di Spin-Off**", conflitti di interessi tra il dipendente e l'Istituto Nazionale di Astrofisica, il Responsabile della "**articolazione organizzativa**" nella quale il predetto dipendente presta servizio deve comunicare natura, termini e portata del conflitto alla "**Commissione Spin-Off**", che, sentiti gli interessati, definisce la soluzione del conflitto, alla quale il dipendente deve uniformarsi, pena la sua esclusione dalla "**Impresa**".
4. Non possono partecipare alle "**Imprese di Spin-Off**" né svolgere, per loro conto o nel loro interesse, alcuna attività, il Presidente, i membri del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, il Direttore Scientifico e i Direttori di Struttura.

Articolo 9

Proprietà intellettuale

1. La titolarità e l'uso dei risultati della ricerca e dei connessi diritti di proprietà industriale sono disciplinati:
 - a) dal Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, numero 30, con il quale è stato adottato il "**Codice della Proprietà Industriale**";
 - b) dalla Legge 24 luglio 2023, numero 102, con la quale sono state apportate alcune "**Modifiche al Codice della Proprietà Industriale, di cui al Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, numero 30**";
 - c) dal "**Regolamento generale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica per la gestione, la tutela e lo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale e per l'incentivazione dell'innovazione**", approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 19 luglio 2016, numero 81, pubblicato nella "**Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**", Serie Generale, del 9 dicembre 2016, numero 287, ed entrato in vigore in data **10 dicembre 2016**.

2. La titolarità dei risultati della ricerca conseguiti dalle "**Imprese di Spin-Off**" successivamente alla loro costituzione spetta all'Istituto Nazionale di Astrofisica in misura proporzionale al contributo inventivo e/o scientifico apportato dal personale dell'Ente autorizzato a partecipare alle "**Imprese**".
3. La valorizzazione economica dei diritti di proprietà industriale ed il loro uso per finalità commerciali da parte delle "**Imprese di Spin-Off**", sia "**partecipate**" che "**non partecipate**", deve essere considerata a titolo oneroso.

Articolo 10

Regolamentazione dei rapporti tra le "*Imprese di Spin-Off*" e l'Istituto Nazionale di Astrofisica e tutela del nome e dell'immagine dell'Ente

1. Le "**Imprese di Spin-Off**" potranno fruire delle risorse logistiche e strumentali dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e della ospitalità delle Strutture di Ricerca dell'Ente, previa stipula di apposita Convenzione, che dovrà disciplinare tutti i rapporti tra le parti.
2. In particolare, la Convenzione di cui al precedente comma, approvata dal Consiglio di Amministrazione, dopo avere acquisito il parere favorevole dei Direttori delle Strutture di Ricerca interessate, deve:
 - a) definire le modalità di utilizzo del personale, delle strumentazioni, delle attrezzature, dei locali e degli spazi disponibili nelle diverse Strutture dell'Ente, con riferimento sia alle Sedi Legali che alle Sedi Operative;
 - b) prevedere a carico delle unità di personale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica che sono state autorizzate, ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, a partecipare alle "**Imprese di Spin-Off**" l'obbligo di mantenere la riservatezza delle informazioni che posseggono in ragione dei loro compiti istituzionali e di astenersi dallo svolgimento di attività che possano creare danni o pregiudizi all'Ente;
 - c) disciplinare le modalità di utilizzo della proprietà intellettuale generata dalle "**Imprese di Spin-Off**", l'utilizzo del nome dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e delle singole Strutture di Ricerca interessate, evitando comportamenti lesivi del loro prestigio e della loro immagine e garantendo, sotto ogni profilo, un giusto riconoscimento sia all'intero Ente che alle sue articolazioni territoriali;
 - d) disciplinare l'uso da parte delle "**Imprese di Spin-Off**" delle licenze di sfruttamento della proprietà intellettuale, di privative industriali associate e del "**know-how**" dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, con le relative proposte di remunerazione;
 - e) disciplinare l'uso, da parte delle "**Imprese di Spin-Off**", sia "**partecipate**" che "**non partecipate**", del logo dell'Istituto Nazionale di Astrofisica o della "**Impresa Spin-Off dell'Istituto Nazionale di Astrofisica**".

3. La permanenza delle "**Imprese di Spin-Off**", sia "**partecipate**" che "**non partecipate**", all'interno delle Sedi e/o delle Strutture dell'Istituto Nazionale di Astrofisica non può superare il periodo di tre anni, prorogabili, una sola volta, per un periodo di pari durata, su richiesta motivata dei competenti Organi delle predette "**Imprese**", approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, previo parere favorevole della "**Commissione Spin-Off**", fermo restando che, alla scadenza del periodo massimo di permanenza previsto dal presente comma, pari complessivamente a sei anni, l'eventuale utilizzo da parte delle predette "**Imprese**" di strutture, infrastrutture e strumentazioni che appartengono all'Ente dovrà formare oggetto, previa formale richiesta avanzata in tal senso dai medesimi Organi precedentemente indicati, di nuovi, specifici accordi, approvati, anche in questo caso, dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.
4. Con la convenzione prevista dal presente articolo le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione delle clausole in essa contenute, fermo restando che, qualora non fosse possibile raggiungere, in via stragiudiziale, un accordo bonario, la competenza a dirimere le possibili controversie è devoluta, in via esclusiva, al Foro competente, che è quello di Roma.

Articolo 11

Servizi di supporto

1. La "**articolazione organizzativa**" della "**Amministrazione Centrale**" che svolge compiti e funzioni in materia di "**Valorizzazione della Ricerca**" o altra "**articolazione organizzativa**" con denominazione e funzioni analoghe e/o equivalenti:
 - a) riceve le proposte di costituzione delle "**Imprese di Spin-Off**", sia "**partecipate**" che "**non partecipate**";
 - b) cura la gestione dei relativi iter procedimentali;
 - c) sottopone le proposte ricevute alla "**Commissione Spin-Off**" e acquisisce i relativi pareri;
 - d) trasmette le proposte, corredate dai pareri della "**Commissione Spin-Off**", al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica per le determinazioni conseguenti.
2. La "**articolazione organizzativa**" della "**Amministrazione Centrale**" che svolge compiti e funzioni in materia di "**Valorizzazione della Ricerca**" o altra "**articolazione organizzativa**" con denominazione e funzioni analoghe e/o equivalenti, avvalendosi, ove necessario, anche di consulenze esterne:
 - a) eroga servizi di sostegno all'avvio delle "**Imprese di Spin-Off**" e servizi di formazione e di assistenza per il "**business planning**" e per l'accesso ai finanziamenti esterni;

- b) promuove attività di formazione e di informazione in materia di creazione di impresa e di valorizzazione dei risultati;
- c) promuove iniziative per l'incentivazione al trasferimento tecnologico;
- d) svolge attività di monitoraggio delle **"Imprese di Spin-Off"**, con l'ausilio dei Direttori delle Strutture interessate.

Articolo 12

Nascita e sviluppo di "Imprese di Start-Up Innovative"

1. Anche al fine di usufruire delle agevolazioni previste dagli articoli 25 e seguenti della Sezione IX **"Misure per la nascita e lo sviluppo di Imprese di Start-Up Innovative"** del Decreto Legge 18 ottobre 2012, numero 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, numero 221, l'Istituto Nazionale di Astrofisica si impegna ad avviare, ove ne ricorrano presupposti e condizioni, le **"Imprese di Start-Up innovative"**.
2. Per quanto riguarda la partecipazione dell'Ente e/o del suo personale alle **"Imprese di Start-Up innovative"** si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nel **"Regolamento per la disciplina della Proprietà Intellettuale"**.

Articolo 13

Norme finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti in materia e, in particolare, qualora sia prevista la costituzione di una **"Impresa di Spin-Off"** o la partecipazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, in qualità di socio, ad una **"Impresa di Spin-Off"**, trovano applicazione le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 19 agosto 2016, numero 175, con il quale è stato emanato il **"Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"**.
3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento vengono **"ipso iure"** abrogate le disposizioni con esso incompatibili o in contrasto contenute nel **"Regolamento generale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica per la gestione, la tutela e lo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale e per l'incentivazione dell'innovazione"**, approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 19 luglio 2016, numero 81, pubblicato nella **"Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana"**, Serie Generale, del 9 dicembre 2016, numero 287, ed entrato in vigore in data **10 dicembre 2016**.
4. I soggetti che presentano le proposte di costituzione delle **"Imprese di Spin-Off"** e i componenti della **"Commissione Spin-Off"** sono tenuti ad osservare, nei reciproci rapporti e nelle modalità di comunicazione, la massima riservatezza, al fine di salvaguardare tutti gli interessi coinvolti.

5. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul "**Sito Web**" dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, nella Sezione "**Amministrazione Trasparente**".